



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4141

Seduta del 21/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE TRASPORTISTICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID 19 - ART. 27, DECRETO LEGGE N. 149 DEL 9 NOVEMBRE 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Silvia Maria Volpato

L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 218 del 11 agosto 2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”;
- l’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 - convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020 - con il quale è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con dotazione iniziale di 500.000.000,00 € per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, da riconoscere alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio gross cost;
- l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – che prevede tra l’altro:
 - 1) l’incremento di 400.000.000,00 di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;
 - 2) la possibilità di utilizzare dette risorse, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, *“occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità”*;
- l’articolo 27 del decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 dispone:
 - 1) la modifica dell’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente al termine del periodo di riferimento portandolo al 31 gennaio 2021;
 - 2) l’incremento del fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2020, n. 77, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo l'utilizzo, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità;

RICHIAMATI altresì:

- il Regolamento regionale n.6 del 22 dicembre 2014 "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente;
- la deliberazione n. X/4357 del 20/11/2015 e ss.mm.ii. riguardante le nuove modalità per il diverso impiego per gli autobus rispetto a quanto risultante dall'immatricolazione, con specifico riguardo all'Allegato 1), punto 2, relativo alla distrazione degli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente per destinarli ai servizi di linea;
- la deliberazione n° XI / 3957 del 30/11/2020 "Attribuzione alle Agenzie del TPL, all'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord s.r.l. della seconda quota di anticipazione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico e per i servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 44 del d.l. 104/2020";

CONSIDERATO che le Agenzie del Trasporto Pubblico Locale sono competenti relativamente agli affidamenti per i servizi di trasporto pubblico locale autofilometrotranviario; Trenord risulta il gestore dei servizi ferroviari regionali regolati da Regione Lombardia con contratto di servizio;

CONSIDERATO che la situazione determinata dal diffondersi del COVID-19 e i conseguenti provvedimenti nazionali di limitazione della circolazione delle persone e della capacità dei mezzi di trasporto per la necessità di osservare il rispetto della distanza interpersonale a bordo degli stessi hanno prodotto una riduzione dei servizi offerti e un calo degli introiti tariffari, impegnando il Governo con misure a sostegno del settore e della mobilità dei cittadini;

CONSIDERATO che risulta conseguentemente necessario prevedere, al fine di assicurare i servizi minimi essenziali la cui erogazione deve comunque essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, nonché garantire la sostenibilità del trasporto pubblico regionale e locale durante e dopo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'emergenza COVID-19, interventi di riorganizzazione e riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico adeguati alle esigenze dettate dalle norme di distanziamento e dalla domanda di mobilità, attraverso l'integrazione/potenziamento con servizi offerti anche da operatori non di linea (nel seguito "servizi aggiuntivi"); con la precisazione che la programmazione dei servizi su gomma è di competenza delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale o degli Enti locali nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. n. 6/2012, mentre la programmazione dei servizi ferroviari regionali è di competenza della Regione;

RICHIAMATO in particolare il DPCM del 3 dicembre 2020, avente validità sino al 15 gennaio 2021, che all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", c. 10, lett. s) prevede che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza e alla lett. mm) prevede che "a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento";

RITENUTO di definire le seguenti indicazioni operative per l'attivazione dei servizi aggiuntivi ai servizi di linea, a decorrere dalla data di ripresa in presenza delle attività scolastiche di secondo grado, attualmente prevista per il 7 gennaio 2021, da parte delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di competenza delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, di Regione Lombardia e degli Enti Locali competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012:

- a) i servizi aggiuntivi devono essere programmati soprattutto in relazione ai contenuti del documento operativo, quale esito dei lavori dei tavoli di coordinamento presieduti dai Prefetti, sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, così come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse statali sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021;
- b) sulla base del principio di esclusività degli affidamenti vigenti, sono le aziende affidatarie dei servizi di competenza di Regione Lombardia, delle Agenzie del TPL e degli Enti Locali competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012, a procedere all'erogazione, direttamente o mediante soggetti terzi, dei servizi aggiuntivi oggetto della riorganizzazione e riprogrammazione per l'emergenza COVID-19, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto con riguardo all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previsione di apposita clausola di preavviso relativa all'interruzione dei servizi aggiuntivi in caso di ulteriori misure restrittive imposte dalle autorità competenti o qualora siano rese disponibili risorse in misura inferiore rispetto ai servizi programmati;
- c) in caso di utilizzo di autobus immatricolati da noleggio con conducente, tali mezzi devono essere prevalentemente impiegati nei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale interurbano, in considerazione delle specifiche caratteristiche;
- d) il coefficiente di riempimento del 50% - o altro coefficiente che potrà essere definito con successive disposizioni nazionali - è da considerarsi per ciascun mezzo utilizzato nei servizi aggiuntivi, sulla base di quanto stabilito nella carta di circolazione;
- e) le aziende che mettono a disposizione autobus immatricolati da noleggio con conducente devono rispettare:
1. le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2014;
 2. le disposizioni in materia di personale di cui all'art.6 della L. n. 218/2003;
 3. quanto previsto negli allegati 14 e 15 al DPCM del 3 dicembre 2020 per quanto applicabili;
- f) gli autobus da noleggio utilizzati per servizi aggiuntivi su linee di trasporto pubblico devono esporre le seguenti informazioni per i viaggiatori:
1. sul fronte del mezzo, tramite display a led o cartello indicatore: codice della linea e destinazione della corsa per cui il mezzo effettua il servizio;
 2. a bordo del mezzo: nominativo e contatti (telefono/e-mail) dell'azienda di trasporto affidataria del servizio di linea su cui è effettuato il servizio aggiuntivo, numero di viaggiatori che il mezzo è autorizzato a trasportare ai sensi delle disposizioni vigenti, secondo standard e indicazioni che potranno essere fornite da Regione Lombardia, dalle Agenzie TPL o dagli altri Enti locali affidatari dei servizi di linea;
- g) gli utenti che utilizzano i servizi aggiuntivi devono salire a bordo già muniti di un titolo di viaggio valido per l'effettuazione del percorso sul quale il mezzo effettua servizio di linea; le aziende disciplinano le modalità di convalida e controllo dei titoli di viaggio;
- h) per consentire il monitoraggio periodico del servizio, le aziende affidatarie garantiscono che le aziende che mettono a disposizione autobus



Regione Lombardia

LA GIUNTA

immatricolati da noleggio con conducente si facciano carico della raccolta e fornitura dei dati giornalieri di monitoraggio del servizio relativi alle corse espletate, trasmettendoli alle Agenzie del TPL, a Regione Lombardia e agli altri Enti Locali affidatari dei servizi di linea, secondo tempi e standard definiti dagli stessi;

- i) il corrispettivo per i servizi aggiuntivi è applicato secondo i seguenti modelli:
1. per servizi aggiuntivi esercibili da parte dei gestori degli affidamenti e subaffidamenti in essere, è riconosciuto il corrispettivo chilometrico unitario, definito negli atti di affidamento maggiorato, al massimo, della quota dei ricavi da tariffa, oltre IVA dovuta per legge, in considerazione dell'equilibrio dei bilanci dell'anno 2019;
 2. per i servizi aggiuntivi, da attivare da parte degli affidatari principali con procedure di scelta del contraente ai sensi della normativa vigente, sono stabiliti i seguenti prezzi di riferimento, al netto di IVA, validi per tutto il territorio regionale: un importo giornaliero fisso indicativamente tra € 150,00 e € 250,00 a cui sommare un importo variabile con le percorrenze di servizio effettivamente rese (escluse cioè le corse a vuoto) tra 1,00 €/km e 2,00 €/km; la variabilità nell'ambito dei valori indicati è utilizzata dal soggetto affidante per definire i prezzi da considerare in base alla durata dei servizi nonché alla loro consistenza, alla velocità commerciale, alle caratteristiche territoriali ed altre situazioni particolari delle zone da servire;

DATO ATTO che i servizi di cui alla presente deliberazione trovano copertura a valere sugli stanziamenti statali previsti per questa finalità, ad ora oggetto di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. 149/2020, il cui stanziamento sul bilancio regionale sarà appostato con successiva variazione di bilancio;

RITENUTO che le risorse di cui al presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento e ove applicabili le disposizioni di cui alla Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

- 1) di definire le seguenti indicazioni operative per l'attivazione dei servizi aggiuntivi ai servizi di linea, a decorrere dalla data di ripresa in presenza delle attività scolastiche di secondo grado attualmente prevista per il 7 gennaio 2021, da parte delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di competenza delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, di Regione Lombardia e degli Enti Locali competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012:
- a) i servizi aggiuntivi devono essere programmati soprattutto in relazione ai contenuti del documento operativo, quale esito dei lavori dei tavoli di coordinamento presieduti dai Prefetti, sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, così come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse statali sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021;
 - b) sulla base del principio di esclusività degli affidamenti vigenti, sono le aziende affidatarie dei servizi di competenza di Regione Lombardia, delle Agenzie del TPL e degli Enti Locali competenti ai sensi della l.r. n. 6/2012, a procedere all'erogazione, direttamente o mediante soggetti terzi, dei servizi aggiuntivi oggetto della riorganizzazione e riprogrammazione per l'emergenza COVID-19, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto con riguardo all'art.105 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la previsione di apposita clausola di preavviso relativa all'interruzione dei servizi aggiuntivi in caso di ulteriori misure restrittive imposte dalle autorità competenti o qualora siano rese disponibili risorse in misura inferiore rispetto ai servizi programmati;
 - c) in caso di utilizzo di autobus immatricolati da noleggio con conducente, tali mezzi devono essere prevalentemente impiegati nei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale interurbano, in considerazione delle specifiche caratteristiche;
 - d) il coefficiente di riempimento del 50% - o altro coefficiente che potrà essere definito con successive disposizioni nazionali - è da considerarsi per ciascun mezzo utilizzato nei servizi aggiuntivi, sulla base di quanto stabilito nella carta di circolazione;
 - e) le aziende che mettono a disposizione autobus immatricolati da noleggio con conducente devono rispettare:
 - 1. le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. le disposizioni in materia di personale di cui all'art. 6 della L. n. 218/2003;
 3. quanto previsto negli allegati 14 e 15 al DPCM del 3 dicembre 2020 per quanto applicabili;
- f) gli autobus da noleggio utilizzati per servizi aggiuntivi su linee di trasporto pubblico devono esporre le seguenti informazioni per i viaggiatori:
1. sul fronte del mezzo, tramite display a led o cartello indicatore: codice della linea e destinazione della corsa per cui il mezzo effettua il servizio;
 2. a bordo del mezzo: nominativo e contatti (telefono/e-mail) dell'azienda di trasporto affidataria del servizio di linea su cui è effettuato il servizio aggiuntivo, numero di viaggiatori che il mezzo è autorizzato a trasportare ai sensi delle disposizioni vigenti,
- secondo standard e indicazioni che potranno essere fornite da Regione Lombardia, dalle Agenzie TPL o dagli altri Enti locali affidatari dei servizi di linea;
- g) gli utenti che utilizzano i servizi aggiuntivi devono salire a bordo già muniti di un titolo di viaggio valido per l'effettuazione del percorso sul quale il mezzo effettua servizio di linea; le aziende disciplinano le modalità di convalida e controllo dei titoli di viaggio;
- h) per consentire il monitoraggio periodico del servizio, le aziende affidatarie garantiscono che le aziende che mettono a disposizione autobus immatricolati da noleggio con conducente si facciano carico della raccolta e fornitura dei dati giornalieri di monitoraggio del servizio relativi alle corse espletate, trasmettendoli alle Agenzie del TPL, a Regione Lombardia e agli altri Enti Locali affidatari dei servizi di linea, secondo tempi e standard definiti dagli stessi;
- i) Il corrispettivo per i servizi aggiuntivi è applicato secondo i seguenti modelli:
1. per servizi aggiuntivi esercibili da parte dei gestori degli affidamenti e subaffidamenti in essere, è riconosciuto il corrispettivo chilometrico unitario, definito negli atti di affidamento maggiorato, al massimo, della quota dei ricavi da tariffa, oltre IVA dovuta per legge, in considerazione dell'equilibrio dei bilanci dell'anno 2019;
 2. per i servizi aggiuntivi, da attivare da parte degli affidatari



Regione Lombardia

LA GIUNTA

principali con procedure di scelta del contraente ai sensi della normativa vigente, sono stabiliti i seguenti prezzi di riferimento, al netto di IVA, validi per tutto il territorio regionale: un importo giornaliero fisso indicativamente tra € 150,00 e € 250,00 a cui sommare un importo variabile con le percorrenze di servizio effettivamente rese (escluse cioè le corse a vuoto) tra 1,00 €/km e 2,00 €/km; la variabilità nell'ambito dei valori indicati è utilizzata dal soggetto affidante per definire i prezzi da considerare in base alla durata dei servizi nonché alla loro consistenza, alla velocità commerciale, alle caratteristiche territoriali ed altre situazioni particolari delle zone da servire;

- 2) di demandare ai competenti uffici dei rispettivi soggetti affidanti l'adozione degli atti di attuazione di quanto disposto dalla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che gli oneri per i servizi di cui alla presente deliberazione trovano copertura a valere sugli stanziamenti statali previsti per questa finalità, ad ora oggetto di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. 149/2020, il cui stanziamento sul bilancio regionale sarà appostato con successiva variazione di bilancio;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge